

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LAUREATI LUISS GUIDO CARLI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Art.1) Denominazione

E' costituita a Roma, con sede legale in viale Pola n°12, l'Associazione denominata "Associazione Laureati della Luiss Guido Carli" (di seguito indicata l'Associazione).

Art.2) Durata

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31.12.2050 e si intende tacitamente prorogata se non diversamente disposto dall'Assemblea dei soci.

Art.3) Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e non persegue fini politici.

Essa si propone:

- a) di promuovere e sviluppare i rapporti tra i laureati della Luiss Guido Carli e tra questi e l'Università;
- b) di promuovere e sviluppare i rapporti tra i diplomati presso la Scuola di Giornalismo della Luiss Guido Carli, la Scuola di Management Luiss Guido Carli (relativamente a coloro che abbiano conseguito il Master in Business Administration), il Corso di Preparazione al Concorso per la Carriera Diplomatica e tra questi e i laureati della Luiss Guido Carli, l'Università e il mondo del lavoro;
- c) di promuovere l'immagine dei laureati Luiss Guido Carli, le loro specificità culturali e manageriali e le iniziative a loro sostegno;
- d) di collaborare con l'Università al fine di favorire l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro;
- e) di svolgere attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale dei soci.

Art.4) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e di quanti altri (Associazioni, Enti, Società, Persone), vogliono contribuire alla sua attività.

TITOLO II

PARTECIPANTI ALL'ASSOCIAZIONE

Art.5) Partecipanti all'Associazione

L'Associazione è composta dai soci che possono essere:

- ordinari;
- sostenitori;
- benemeriti;
- onorari.

Art.6) Soci

Possono essere ammessi quali soci tutti i laureati triennali, purché non iscritti ad un corso di laurea magistrale presso la Luiss Guido Carli, e i laureati magistrali dell'Università dalla sua costituzione, nonché coloro che abbiano conseguito corsi post-lauream presso la Luiss Guido Carli e la Luiss Business School, ovvero Dottorati di ricerca presso i Dipartimenti e i Centri di Ricerca della Luiss Guido Carli.

Sono soci ordinari coloro in regola con le modalità previste per l'iscrizione e il pagamento della quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori tutti i soci ordinari che versino annualmente una quota associativa pari almeno a 5 volte la quota annuale.

Sono soci benemeriti tutti i soci ordinari che devolvano all'Associazione un contributo (una tantum) pari almeno a 100 volte la quota associativa annuale. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa ed acquisiscono il diritto di far parte dell'Associazione a tempo indeterminato.

Sono soci onorari qualificati esponenti della cultura e del mondo professionale anche non laureati presso la Luiss Guido Carli. I soci onorari sono nominati dalla Giunta con maggioranza

dei 2/3 dei presenti, su proposta motivata del Presidente. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Art. 7) Ammissione

Per essere ammessi all'Associazione occorre presentare richiesta formale di adesione ed effettuare il pagamento della quota annuale.

L'ammissione all'Associazione è gratuita per il primo anno successivo alla laurea magistrale o alla laurea triennale in caso di mancata iscrizione ad un corso di laurea magistrale presso la Luiss Guido Carli. Per il secondo anno successivo, la quota associativa è pari alla metà di quella ordinaria.

Art. 8) Perdita della qualità di Socio o Associato

La qualità di socio si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a) recesso;
- b) morosità;
- c) espulsione.

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto. La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di socio con decorrenza dall'anno successivo a quello del versamento dell'ultimo contributo. Un socio può essere espulso, con motivata delibera della Giunta, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni al Comitato dei Garanti di cui all'art.24.

Art. 9) Quota associativa

Salvo quanto disposto dall'articolo 8 del presente Statuto, le quote associative sono fissate anno per anno dalla Giunta.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 10) Elenco degli Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea;
- b) Giunta;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Presidente;
- e) Vice Presidenti;
- f) Segretario Generale;
- g) Collegio dei Revisori dei conti;
- h) Comitato dei Garanti.

Art. 11) Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con la quota e si riunisce su convocazione del Presidente. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, da uno dei Vice Presidenti. In assenza di entrambi, al fine del regolare svolgimento della stessa, le funzioni di presidenza dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale. Un numero non inferiore al 20% può chiederne la convocazione.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio, mediante preavviso inviato, con comunicazione cartacea o via e-mail, almeno 20 giorni prima della data di riunione; essa può riunirsi in sessione straordinaria, e con le stesse modalità di preavviso, quando la Giunta ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un quarto dei soci.

Ogni socio presente può rappresentare un solo delegante.

Art. 12) Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente, della Giunta e del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la determinazione, alla scadenza dell'Associazione, delle modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori.

I Soci iscritti da meno di un anno solare a titolo gratuito non partecipano all'elezione del Presidente, della Giunta e del Collegio dei Revisori dei conti, né hanno diritto di voto sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, presieduta dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, è validamente costituita in prima convocazione, purché siano presenti, personalmente o per delega, i due quinti dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione con qualunque numero dei soci con diritto di voto per l'Assemblea ordinaria e con la presenza di almeno un decimo dei soci e associati con diritto di voto per l'Assemblea straordinaria.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria, delibera se favorevoli due terzi dei soci partecipanti con diritto di voto, presenti personalmente o con delega.

L'Assemblea è straordinaria nel caso in cui si debba deliberare in ordine a modifiche statutarie, ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione, ovvero lo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e diritto di voto in Assemblea tutti i soci ordinari.

Art. 13) Giunta

La Giunta è l'organo di governo dell'Associazione e svolge una funzione consultiva, deliberativa e di indirizzo. E' eletta dall'Assemblea ed è composta da un massimo di 30 membri. Dura in carica due anni.

Al suo interno deve essere assicurata la rappresentanza di tutte le facoltà esistenti presso la Luiss Guido Carli, nonché quella degli Alumni dei corsi post laurea, dei Master e delle Scuole maggiormente rappresentative per fasce di età e per aree territoriali.

Elegge al suo interno il Consiglio Direttivo.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei Vice Presidenti, per iniziativa del Presidente stesso.

Il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione della Luiss Guido Carli, un membro designato dalla Presidenza della Luiss Guido Carli e i Past President dell'Associazione sono componenti di diritto della Giunta.

Art. 14) Attribuzioni della Giunta

Sono di competenza della Giunta:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
- b) la nomina dei membri del Comitato dei Garanti;
- c) la definizione del programma e dell'attività dell'Associazione;
- d) le proposte di modifica dello statuto e del regolamento elettorale;

- e) la proposta alla Assemblea di nomina del Presidente su indicazione della Commissione di designazione;
- f) la nomina dei Vice Presidenti, su proposta del Presidente;
- g) le misure dei contributi associativi e degli eventuali contributi straordinari;
- h) la redazione del progetto di bilancio annuale;
- i) l'espulsione o decadenza dei soci o degli associati;
- j) la individuazione delle Aree Territoriali;
- k) il coordinamento delle attività delle Aree Territoriali e la promozione della costituzione dei Gruppi territoriali nelle zone in cui l'Associazione non sia presente;
- l) la nomina o la revoca del Segretario generale su proposta del Presidente

Art. 15) Composizione della Giunta

I componenti della Giunta che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

Qualora nel corso del biennio vengano a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più componenti della Giunta, subentrano i primi candidati non eletti, qualora vi fossero ed accettino espressamente tale incarico.

In mancanza o a seguito di rinuncia di questi ultimi, la Giunta, fino ad un numero massimo di quindici componenti, provvede a sostituirli fra i soci.

I membri di Giunta così nominati fanno parte della Giunta solo con parere consultivo, finché l'Assemblea non provvede a nominarli membri effettivi della stessa e per tutta la durata del mandato concesso ai membri sostituiti.

Qualora per dimissioni o altre cause venissero a mancare la metà più uno dei componenti della Giunta, essa è da ritenersi dimissionaria nel suo complesso. Il Presidente provvede alla convocazione immediata dell'Assemblea, secondo le norme previste dall'art. 12, ponendo all'ordine del giorno l'elezione della nuova Giunta.

Art. 16) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' eletto dalla Giunta su proposta del Presidente; dura in carica due anni ed è così composto:

- a) Presidente;
- b) il Presidente uscente;
- c) Fino a due Vice Presidenti;

- d) un rappresentante designato dalla Presidenza della Luiss Guido Carli;
- e) quattro consiglieri incaricati;
- f) il Segretario Generale.

Art. 17) Attribuzioni del Consiglio

E' di competenza del Consiglio Direttivo la realizzazione operativa dei programmi e delle iniziative deliberate dalla Giunta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei Vice Presidenti, per iniziativa del Presidente stesso.

Esso delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 18) Composizione del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

Il Presidente propone alla Giunta la sostituzione dei membri componenti.

Qualora per dimissioni o altre cause venissero a mancare più di cinque componenti del Consiglio Direttivo, esso è da ritenersi dimissionario nel suo complesso.

Il Presidente provvede alla convocazione immediata della Giunta, secondo le norme previste dall'art. 14, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19) Presidente

Il Presidente è il garante dell'attuazione delle indicazioni della Giunta attinenti alle politiche e all'immagine dell'Associazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la firma e la rappresentanza dell'Associazione avanti a terzi ed in giudizio.

E' eletto dall'Assemblea su proposta del Comitato di designazione e dura in carica due anni.

Relativamente all'elezione del Presidente, il diritto di elettorato passivo è riservato ai laureati triennali, purché non iscritti ad un corso di laurea magistrale presso la Luiss Guido Carli, ovvero ai laureati magistrali dell'Università dalla sua costituzione. Allo scadere del mandato, qualora non venga rieletto, è membro di diritto della Giunta per il mandato successivo.

Art. 20) Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, l'unità, la continuità e il coordinamento delle funzioni di governo, secondo le linee determinate dalla Giunta ed in particolare:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta e dell'Assemblea, ne prepara l'ordine del giorno e assicura pronta ed efficace esecuzione ai deliberati;
- b) propone alla Giunta i componenti degli organi sociali.

Art. 21) Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti dalla Giunta, fino ad un numero massimo di due, su proposta del Presidente, durano in carica due anni.

Essi coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare:

1. coordinano le attività delle Commissioni di lavoro, assicurandone la congruità rispetto agli indirizzi dell'Associazione;
2. esercitano le funzioni di tesoreria, su delega del Presidente;
3. rappresentano l'Associazione, su delega del Presidente, nel quadro dei rapporti istituzionali con soggetti terzi;
4. esercitano congiuntamente funzioni di supplenza nei casi di assenza od impedimento del Presidente.

Art. 22) Segretario Generale

Entro un mese dall'elezione, il Presidente presenta alla Giunta la proposta di nomina del Segretario Generale dell'Associazione. Il Segretario ha il compito di coordinare il personale operativo dell'Associazione secondo le istruzioni impartite dal Consiglio direttivo, curare la realizzazione delle iniziative proposte dai Consiglieri incaricati, assicurare il raccordo tra l'Associazione e l'Amministrazione dell'Università, predisporre le proposte di bilancio esecutivo e preventivo, redigere i verbali delle sedute e curarne la conservazione, accertare la sussistenza dei quorum e dei numeri legali richiesti dallo Statuto in caso di deliberazione. Il Segretario generale esercita, altresì, le altre funzioni espressamente attribuite dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 23) Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un numero di supplenti fino ad un massimo di due, eletti tra gli aventi diritto al voto fra i soci ordinari, che

abbiano titoli professionali idonei. Il Collegio elegge un suo Presidente. Esso ha per compito la revisione della gestione economico-patrimoniale dell'Associazione sotto il profilo della correttezza formale nonché della coerenza dell'allocazione delle risorse rispetto agli indirizzi deliberati dalla Giunta.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e presentano all'Assemblea una relazione illustrativa del bilancio.

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più membri del Collegio subentreranno, come effettivi, i membri supplenti il cui ufficio sarà attribuito al primo dei non eletti.

Art. 24) Comitato dei Garanti

Qualunque socio ordinario, qualora ritenga lesi i diritti che gli derivano dall'appartenenza all'Associazione, può adire il Comitato dei Garanti, composto da non meno di tre membri nominati dalla Giunta cui saranno delegate tutte le contestazioni e le controversie tra soci e tra essi e l'Associazione comunque originate dal rapporto associativo e che tenterà di conciliarle. In difetto esso assumerà le sue determinazioni secondo equità ed esse saranno vincolanti per le parti come se fossero frutto della loro stessa volontà e, pertanto, non saranno appellabili avendo valore di transazione tra loro conclusa per il tramite dei membri del Comitato dei Garanti quali loro mandatari.

E' escluso, pertanto, il ricorso all'Autorità Giudiziaria, salvo che per ottenere un titolo esecutivo delle determinazioni del Comitato.

Le determinazioni in questione devono essere comunicate alle parti entro novanta giorni dal deferimento della vertenza al Comitato dei Garanti. Le determinazioni saranno assunte irrisolte con carattere di amichevole composizione e senza formalità di procedura.

Il lodo espresso da tale Comitato sarà, comunque, immediatamente vincolante nei confronti dell'Associazione e dei suoi Organi.

Il Comitato dei Garanti provvederà, entro trenta giorni dalla sua costituzione, ad approvare un proprio regolamento di procedura che dovrà essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 25) Esercizio sociale

L'esercizio dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 26) Scioglimento

L'Associazione potrà estinguersi su deliberazione della maggioranza qualificata dell'Assemblea. In tal caso dovranno essere indicati i liquidatori e il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto alla Luiss Guido Carli e finalizzato alla concessione di borse di studio.

Art.27) Commissione di Designazione

La Commissione di Designazione ha la funzione di coagulare il consenso per i membri della Giunta e per la candidatura a Presidente, attorno ad un nominativo.

E' composta da tre membri. Essi sono di diritto gli ultimi tre Past President o in caso di mancanza o indisponibilità di questi essi sono nominati dalla Giunta.

La Commissione di Designazione si autoconvoca e diventa operativa a partire da sei mesi prima dello scadere del mandato del Presidente o della Giunta e dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 28)

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento al vigente Codice Civile.